

**REP. N.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI MELEGNANO.**

**PROVINCIA DI MILANO**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRIBUTO TARI E PER LA CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

**(CIG N.XXXXXXXXXXXXXX ).**

*(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all'atto della firma del contratto tra le parti)*

**L’anno duemila venti... (202...), il giorno ... (xx) del MESE (xx)** presso la Sede Municipale del Comune di ..., in ..... n. ...., **avanti a me .....**, **Segretario Generale**, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

**1)** ....., nato a ..... il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a ..... presso la Sede Municipale, in qualità di .....del Comune di ....., di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Comune" (C.F. .... e P.I. ....), con sede in .... Piazza/Via ..... n. ...., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito Comune o Committente

**2)** ....., nato a ..... il XX/XX/XXXX, residente a .....(.....) in Via ....., n. ...., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società** ....., di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Appaltatore", **con sede in ..... (.....) Via/Piazza ....., n. ....**, (C.F. .... e P.I. ....), e di agire in rappresentanza della stessa, .....,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue:

**PREMESSO**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.... del .../.../202.. si esprimeva la volontà di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del tributo tari e per la Concessione riscossione coattiva entrate comunali in sofferenza di natura tributaria e patrimoniale;

- con Determinazione - n. 202./..... del XX/XX/202....., si disponeva di procedere all’affidamento del Servizio per una durata di 4 (quattro) anni e 6 mesi + 4 anni di proroga, mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Consorzio.IT spa di procedere all’espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d’Appalto;

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 71, del D.Lgs. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;

- l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;

- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. .... (in lettere) società e precisamente:

- .....

- .....

- .....

- che con verbale delle operazioni di gara n. .... del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di ..../100 punti riportato dalla Soc. .... con sede legale a (.....) ..... (.....) in ....., ..... - C.F. e P. IVA n....., ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;

- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 2024/....., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune alla Società Soc. ....;

- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

- che l'Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

**ACCERTATO:**

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;

- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:

- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/xx/xx, il Comune, con riferimento all'art. .... del disciplinare di gara, ha richiesto all'Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.

- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Servizio di gestione del tributo Tari e Concessione del servizio di riscossione coattiva entrate comunali in sofferenza di natura tributaria e patrimoniale.

Il presente contratto gestisce l'affidamento di due servizi finanziari:

1. la gestione del tributo Tari in regime di Servizio;
2. il servizio di riscossione coattiva in regime di Concessione.

Per praticità vengono chiamati in modo generico "Servizi"

Il dettaglio completo del servizio atteso è descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto

Allegati al presente contratto, anche se non materialmente presenti, si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato Speciale
- Offerta tecnica presentata
- Offerta economica presentata

#### **ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

#### **Art. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Il Comune affida il servizio e la concessione di cui al precedente articolo all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato tecnico completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

#### **Art.4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.**

L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

#### **Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.**

L'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

#### **ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., il personale dell'Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia di sicurezza del lavoro.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

#### **Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE**

Il valore del servizio è pari a € \_\_\_\_\_ = (euro \_\_\_\_\_), dedotto lo sconto del \_\_,00% (\_\_\_\_\_per cento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € .....di cui € ..... quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui ..... € costo manodopera non soggetta a ribasso

Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

Pertanto il valore per:

- Quota Fissa gestione TARI → è pari a € \_\_\_\_\_
- Quota fissa accertamenti → è pari a € \_\_\_\_\_
- Quota Fissa Coattiva → è pari a € \_\_\_\_\_
- Rimborso per procedure infruttuose → è pari a € \_\_\_\_\_

**Art. 120 comma 9** - Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 189 comma 2** - Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

#### **ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto avrà durata di 4 (quattro) anni e 6 mesi + 4 anni di proroga, con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione nello stesso.

L'avvio del Servizio di gestione TARI è previsto per il mese di luglio 2025, e comunque a seguito del completamento dell'iter di gara e delle relative verifiche, con la formalizzazione mediante verbale di consegna e/o sottoscrizione del contratto.

La Concessione del servizio di riscossione coattiva, invece, avrà inizio indicativamente nel mese di novembre 2025.

Sebbene l'affidamento dei due servizi avverrà in momenti distinti gli stessi si concluderanno tassativamente nello stesso periodo, garantendo così un'uniformità temporale nella loro scadenza.

#### **Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo per quanto possibile le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- 1) figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;
- 2) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
- 3) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;
- 4) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.

Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

#### **ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI.**

A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.

La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.

In tale evenienza:

- a) sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza;
- b) l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;
- c) la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.

A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto il 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)

I corrispettivi ed i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).

La revisione verrà applicata solo se viene registrata, in aumento o in diminuzione, una variazione superiore al 5 per cento del valore del contratto previsto inizialmente, e dovrà essere prevista la clausola anche nei contratti di subappalto.

In tal caso, i corrispettivi saranno adeguati, ma nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione ai servizi ancora da erogare.

La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto Servizi di organismi di riscossione - sulla base della variazione degli indici ISTAT:

- 50 % PPS [82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 50% IR [829] Servizi di supporto alle imprese nca

L'indice a base del calcolo è quello vigente nel momento della aggiudicazione.

I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT <https://esploradati.istat.it/> o <http://dati.istat.it/>

#### **ART. 11 – PAGAMENTI**

I pagamenti avvengono secondo quanto meglio richiamato nell'Art.....del Capitolato d'Appalto

Il Comune provvede al pagamento dell'importo iva compresa entro 30 giorni fine mese data fattura.

## **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CREDITO**

Resta vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto del servizio di gestione tributo TARI.

Considerata la particolare natura delle attività, la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

## **ART. 13 – CAUZIONI**

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l'Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria

..... - pari al 10% dell'importo.....per un totale di € (.....),  
rilasciata il xx/xx/xxxx da .....così come stabilito per legge.

La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dall'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Comune per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito del Comune.

E' altresì prevista la garanzia pari ad una annualità del minimo garantito di € 800.000,00 come su calcolato, con monitoraggio della performance nelle annualità successive secondo quanto specificato nel presente capitolato. Tale garanzia è altresì destinata a coprire l'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'80% di TARI ordinaria.

Qualora l'affidatario non rispetti nell'anno N+1 le riscossioni di € 400.000,00 per gli accertamenti da TARI dovrà riversare la differenza fino al comporto anzidetto per l'anno N.

Qualora il concessionario per i carichi di ruoli effettuati nell'anno N non riesca a garantire riscossioni entro l'anno N+2 per € 400.000,00 dovrà riversare all'Ente la differenza fino al comporto anzidetto per l'anno N.

## **ART. 14 – ASSICURAZIONI**

Dal giorno dell'inizio della decorrenza dell'appalto, ovvero dell'effettivo inizio della gestione qualora successiva per cause non imputabili all'affidatario del servizio, questo assumerà l'intera responsabilità del servizio. Dal momento sopra riportato, l'Appaltatore terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione, gli organi e i dipendenti Comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Per i suddetti motivi la ditta deve depositare copia di polizza assicurativa di massimale unico (per sinistro, persona o cosa) di valore minimo pari a € 2.100.000,00. Tale polizza dovrà essere comprensiva della responsabilità verso terzi e della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del servizio o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa.

L'aggiudicatario, in qualità di titolare di pubblico servizio risponde di eventuali responsabilità amministrative qualora non ottemperi compiutamente in aderenza alle norme vigenti; eventuali danni erariali cagionati all'Ente per colpa lieve saranno, previo apposito contraddittorio risarciti all'Ente; sono fatte salve le segnalazioni agli organi giurisdizionali comprendenti di violazioni per dolo o colpa grave che saranno altresì causa di risoluzione anticipata del contratto con addebito dei danni cagionati all'ente.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l'Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

#### **ART. 15 – INTERRUZIONE**

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.

In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

#### **ART. 16 – SPESE**

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITA'**

L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.

L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

#### **ART. 18 – CONTROLLI**

La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

#### **ART. 19 – PENALITA'**

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento ai contenuti di cui agli artt.3, 4, 5 e 9, applicherà le seguenti penali in caso di inadempienze:

##### **a) Servizi**

- 1) mancata comunicazione di avvio del servizio prevista dall'art.10: oltre alla decadenza dell'affidamento comporta una penale fissa di € 5.000,00;
- 2) mancata fornitura al Comune delle informazioni riferite a singole pratiche trattate, entro due giorni lavorativi dalla richiesta: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 3) mancata fornitura di documentazione all'Ufficio contenzioso del Comune entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 4) mancata fornitura all'utenza delle risposte alle istanze ricevute via mail alle caselle di posta elettronica entro i tempi definiti in sede di gara da parte dell'Appaltatore: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- 5) mancato rispetto dei volumi minimi previsti dall'art. 14, comma 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, € 10.000 per mancato rispetto della soglia a), € 20.000,00 per mancato rispetto della soglia b);
- 6) superamento del 10% della percentuale di annullamento degli avvisi di accertamento sul totale degli atti notificati nell'anno, per cause non direttamente imputabili ad errori od omissioni del contribuente: € 5.000,00 per punto percentuale di superamento;
- 7) Mancata elaborazione e consegna dei dati necessari per la creazione delle liste di carico per la formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva entro i termini concordati con l'Ente: € 100,00

- per ogni giorno di ritardo;
- 8) mancato rispetto delle modalità di svolgimento delle attività previste nel capitolato, nell'offerta tecnica presentata o formalmente concordate con l'Ente: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 in funzione della gravità, recidiva o contestuale ricorrenza di più inadempienze;
  - 9) mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle attività previsti nel capitolato, nell'offerta tecnica presentata o formalmente concordati con l'Ente: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
  - 10) qualora le notifiche non andate a buon fine superino il 10% degli atti inviati per ogni singolo lotto: € 1.000,00 per lotto di atti inviati;
  - 11) impossibilità di riscuotere il credito per vizi o irregolarità compiute dall'Appaltatore nell'attività di predisposizione dei dati necessari e/o per il mancato rispetto dei tempi di stampa e notifica degli atti che determinino la prescrizione del credito: 100% del valore degli atti emessi e prescritti non riscossi oppure 100% delle spese postali, più ogni altra spesa accessoria, qualora il danno derivi dallo svolgimento di un'attività oltre il termine previsto;
  - 12) mancato aggiornamento almeno ogni quindici giorni (15gg), del sistema di rendicontazione analitica dei dati relativi ai versamenti: € 1.000,00;
  - 13) mancata messa a disposizione, nei tempi richiesti, di report e statistiche sull'andamento della riscossione: € 1.000,00;
  - 14) mancata o incompleta progettazione del sistema di monitoraggio e bonifica banche dati: € 1.000,00;
  - 15) ritardata progettazione del sistema di monitoraggio e bonifica banche dati : € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
  - 16) mancata riconciliazione dei pagamenti e conseguente mancato aggiornamento delle posizioni contributive entro il termine previsto dal presente capitolato: da € 100,00 a € 5.000,00 in funzione della gravità del mancato rispetto dei tempi;
  - 17) mancato rispetto della programmazione condivisa con l'Ente: da € 100,00 a € 5.000,00 in funzione della gravità del mancato rispetto dei tempi;
  - 18) mancata fornitura ed aggiornamento periodico degli indirizzi PEC delle imprese e delle persone fisiche e degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che eleggano il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell'elenco INAD o altro elenco eventualmente individuato dalla normativa in materia: da € 100,00 a € 5.000,00 in funzione della gravità del mancato rispetto dei tempi;
  - 19) impossibilità di riscuotere il credito per vizi o irregolarità compiute dall'Appaltatore nell'attività di notifica degli atti per la violazione della normative in materia di notifica digitale: 100% del valore degli atti emessi e prescritti non riscossi, più ogni altra spesa accessoria.

#### **b) Qualità**

1. Mancata apertura tempestiva dello sportello locale e/o chiusura dello stesso in deroga agli orari prestabiliti, senza previa comunicazione alla stazione appaltante
2. Segnalazioni ufficiali di disservizio da parte dell'utenza a seguito di attività di front-office e call center: da € 100,00 a € 3.000,00 in funzione della gravità e della ricorrenza del disservizio;
3. Mancato invio all'Ente della rendicontazione mensile e dei report previsti dal capitolato o concordati è stabilita una penale pari a € 500,00.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 3.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati dal RUP in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'appaltatore.

Il mancato raggiungimento del minimo garantito: comporterà l'escussione automatica della garanzia fino al raggiungimento dello stesso.

Il mancato rispetto dell'obiettivo di riscossioni TARI ordinaria dell'80% secondo le tempistiche del presente capitolato comporterà una sanzione pari al 50% della differenza fino al comporto dell'80%.

Il mancato rispetto delle tempistiche previste dall'art. 3 dovute ad inerzia del concessionario, in particolare per quanto attiene alle procedure coattive (qualora queste determinino un'impossibilità sopravvenuta di recupero) potrà determinare una sanzione del 100% delle entrate non riscosse, fatte salve circostanze non dipendenti dal concessionario e dimostrabili.

Infine, il mancato rispetto, anche parziale, di quanto offerto nel progetto tecnico in sede di gara determinerà una penale graduata da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00 in funzione della gravità

dell'inadempienza e dell'impatto che la stessa determina sulla qualità del servizio.

Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato ripristino delle condizioni contrattuali a seguito di contestazione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto dal RUP, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'appaltatore non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate (ad esclusione del minimo garantito) ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato all'appaltatore. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, dovrà essere riversato direttamente al Comune nei termini indicati nei provvedimenti di contestazione, decorsi i quali saranno escussi avvalendosi delle garanzie prestate.

#### **ART. 20 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO**

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) mancata, anche singola, prestazione del servizio fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- d) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e concluse con avvenuta applicazione delle stesse;
- e) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- f) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- h) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- i) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- j) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

#### **Art 21. - RECESSO**

E' sempre facoltà del Comune recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni all'Appaltatore.

#### **ART. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati

- trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
  - c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 23 – IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.

#### **Art 26. – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di .....

#### **ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI**

L'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

Il Comune comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. .... facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dagli artt. 11 e 13 del Codice dei contratti pubblici del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico con Programma Microsoft Office Word, convertito in formato Adobe Reader PDF/A, avente caratteristiche di integrità e di immodificabilità.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti contraenti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono e mezzo di firma digitale alla data odierna, con me Segretario Comunale ed alla mia presenza e visione, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in Melegnano.

L'Appaltatore  
-----

Per il Comune  
IL RESPONSABILE DELL'AREA

-----

Per il Comune  
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

-----